



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **567**

Numero Settoriale **141**

del **01-12-2020**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: ACQUISTO MASCHERINE TIPOLOGIA FFP2 PER EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID-19. CIG: Z3B2F79990.

Vista la proposta di determinazione num. 106/2020 del 30-11-2020, istruita da CRISTINA VALSECCHI, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Proposta di determinazione num. 106 / 2020 del 30-11-2020 avente ad Oggetto: ACQUISTO MASCHERINE TIPOLOGIA FFP2 PER EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID-19. CIG: Z3B2F79990.

Considerato che a seguito dell'emergenza sanitaria relativa alla diffusione del virus Covid-19 (Coronavirus) si rende necessario acquistare i seguenti dispositivi di protezione individuale per i dipendenti comunali:

- NR. 1.000 MASCHERINE TIPOLOGIA FFP2;

Visto il Dpcm del 26 aprile 2020;

Visto il Dpcm del 03 novembre 2020;

Viste le linee guida ANAC "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici." Deliberate dal Consiglio il 26 ottobre 2016, che prevedono, tra l'altro, per acquisti di modico valore, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, la possibilità di procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale";

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto" e in particolare:

- l'art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di fornitura e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'art. 36 sui contratti sotto soglia ed in particolare l'art. 36, comma 6;
- l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione, comma 4 lett. b);
- l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010 n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

Visto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006, gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni CONSIP o di altre centrali di committenza e nel caso in cui non se ne avvalgano sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui sopra;

Richiamato l'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'art. 3, comma 23 ter, del D.L. 90/2014, in forza del quale si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, fermo restando l'obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro (art. 1 comma 130 finanziaria 2019) di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

Considerato che al momento non sono attive Convenzioni Consip per la fornitura in oggetto;

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso procedure ordinarie, in quanto comunque vengono garantiti i principi generali di cui all'art. 30 del D.L. 50/2016;

Rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta migliore esposta nel catalogo;

Ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi della selezione più conveniente sul piano economico, così come determinata dai prezzi di catalogo presenti nel MePA alla data di adozione del presente provvedimento, tra le offerte presenti nel catalogo relative alla fornitura che si intende acquisire;

Richiamata l'offerta della ditta VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. di Milano acquisita tramite il Market Place della Consip per un costo complessivo di € 1.600,00;

Dato atto che sul prezzo di affidamento della fornitura il Responsabile del Servizio Gestione Economica ha formulato il giudizio di congruità;

Atteso che per tutto quanto sopra esposto, si ritiene opportuno procedere all'acquisto della seguente fornitura:

- NR. 1.000 MASCHERINE TIPOLOGIA FFP2; € 1,60 x 1.000 = € 1.600,00

affidando la fornitura alla ditta VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. di Milano;

Richiamate le linee guide ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 al punto 4.2.2 per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo fino a Euro 5.000,00 in forza delle quali la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti;

Vista l'autocertificazione in data 13.05.2020 dalla quale risulta che la ditta è idonea alla partecipazione della gara e ha dichiarato l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visti:

- il DURC in data 21.11.2020 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta,

- il certificato della C.C.I.A.A. sul quale non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

- l'assenza di annotazioni riservate in data 30.11.2020 su AVCPASS;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento di cui trattasi nelle more dell'ottenimento delle restanti certificazioni, con l'avvertenza che nel caso di esito negativo si procederà alla revoca del presente provvedimento con addebito delle spese, denuncia alle Autorità Giudiziarie e segnalazione all'ANAC;

Dato atto che il sottoscritto ha accertato che non sussiste obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento;

Visto il Decreto sindacale n. 20 del 16.05.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione

organizzativa del Settore Servizi Economico-Finanziari alla dott.ssa Daniela Valsecchi dal 20/05/2019 al 31/12/2021;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 33 del 02.04.2020, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

P R O P O N E

1°) le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;

2°) di affidare direttamente la fornitura in premessa descritta alla ditta VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. di Milano, Via Larga, 8, codice fiscale/ partita IVA 09521810961, ai prezzi ed alle condizioni di esecuzione di cui all'unità offerta della ditta stessa in data 30/11/2020;

3°) di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.L. 267/2000 quanto segue:

- il fine del contratto è quello di acquistare 1.000 mascherine della tipologia FFP2 per dotare i dipendenti comunali di dispositivi di protezione individuale dal virus Covid-19 (Coronavirus);
- l'oggetto del contratto è la fornitura di 1.000 mascherine della tipologia FFP2;
- il contratto verrà stipulato mediante invio dell'ordine diretto sulla piattaforma MEPA;
- le clausole contrattuali sono quelle previste dalle condizioni generali di partecipazione al MEPA ed in particolare quelle del bando cancelleria;
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

4°) di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione, prevista in € 1.602,00 (comprensiva di € 2,00 per imposta di bollo in quanto articolo esente IVA) trova imputazione sui fondi disponibili del capitolo 0642 del bilancio 2020;

5°) di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione sul sito internet comunale;

6°) ai fini del rispetto della legge 136/2010 si subordina l'efficacia della fornitura alle seguenti prescrizioni:

a. la ditta VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L con sede in Milano assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

b. la ditta VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L con sede in Milano si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria,

c. la ditta VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L con sede in Milano obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori/subcontraenti, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le seguenti clausole:

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilità finanziaria

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)

7°) di dare atto che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31.12.2020;

8°) di dare atto, ai sensi dell'art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

Calolziocorte, 30 novembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GESTIONE ECONOMICA

Rag. Cristina Valsecchi